

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
M. D'O.V.M. VICE BRIGADIERE "SALVO D'ACQUISTO"
SEZIONE DI CASTEL GOFFREDO



STATUTO

DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA-SCOPI

Art. 1) Denominazione

E' costituita una Associazione ai sensi degli art. 36 e seguenti del codice civile, sotto la denominazione "ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI M. D'O.V.M. VICE BRIGADIERE SALVO D'ACQUISTO - SEZIONE DI CASTEL GOFFREDO";

Art.2) Sede

L'Associazione ha sede in Castel Goffredo (MN), Via Bonfiglio n. 22.
L'Associazione potrà trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 3) Attività

L'associazione ha come scopo principale l'assistenza a manifestazioni sportive di qualsiasi genere, l'assistenza a manifestazioni culturali, fieristiche, feste patronali e di qualsivoglia evento; l'Associazione esercita una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente e continuativo delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri Associati;

Art. 4) Territorio

L'associazione ha come territorio di competenza i Comuni di Castel Goffredo, Ceresara, Piubega, Casaloldo e Casalmoro; l'Associazione potrà operare anche in Comuni diversi da quelli di competenza su tutto il territorio nazionale solo a seguito di richiesta da parte di Associazioni o Enti Pubblici e non di propria iniziativa;

Art. 5) Durata

La durata dell'associazione è determinata dall'esistenza dell'Associazione Nazionale Carabinieri di cui costituisce una Sezione, dal mantenersi del requisito del numero minimo di aderenti previste in quindici soci effettivi (art. 20 dello Statuto Organico), salvo proroghe deliberate dal Comitato Centrale.

Art. 6) Finalità

L'Associazione è apartitica e apolitica, non persegue fini di lucro e si basa sulla democraticità delle strutture, sull'elettività delle cariche associative nel rispetto della pari opportunità, e la gratuità delle cariche sociali.

L'Associazione adotta in quanto fondanti gli articoli ed i riferimenti alle Sezioni dello Statuto Organico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1286 del 25 luglio 1956, con le varianti deliberate dal Consiglio Nazionale nelle Sedute del 27 aprile 2006 e del 2 ottobre 2007.

Scopi - (Art. 2 dello Statuto Organico)

L'Associazione, che è apolitica e non persegue fini di lucro, si propone i seguenti scopi:

- a) Promuovere e cementare i vincoli di cameratismo e di solidarietà fra i militari in congedo e quelli in servizio dell'Arma, e fra essi e gli appartenenti alle altre forze armate ed alle rispettive associazioni;
- b) Tener vivo fra i soci il sentimento di devozione alla Patria, lo spirito di corpo, il culto delle gloriose tradizioni dell'Arma e la memoria dei suoi eroici caduti;
- c) Realizzare, nei limiti delle possibilità, l'assistenza morale, culturale, creativa, ricreativa ed economica a favore degli iscritti e delle loro famiglie;
- d) Promuovere e partecipare, anche costituendo appositi nuclei, ad attività di volontariato per il conseguimento di finalità assistenziali, sociali e culturali.

Bandiera - (Art. 3, comma 1, dello Statuto Organico)

L'Associazione, le Sezioni e le Sottosezioni sono autorizzate a dotarsi di Bandiera nazionale conforme al modello di cui all'allegato n. 1 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1950 n. 162.

Uniforme e distintivo sociale

Nelle manifestazioni ufficiali e nello svolgimento di attività istituzionali i Soci indossano l'uniforme sociale della foggia prescritta dal regolamento previsto dallo Statuto Organico.

I Soci sono autorizzati ad usare in ogni occasione il distintivo sociale, quale risulta dal disegno di cui all'allegato n. 3 del già menzionato decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1950 n. 162.

I Soci, durante lo svolgimento delle attività di volontariato di cui ai precedenti articoli 3 e 6, indossano uniformi diverse da quelle previste dallo Statuto Organico per le attività istituzionali ma comunque secondo le indicazioni dell'Associazione Nazionale Carabinieri mantenendo il distintivo sociale della foggia prevista dal D.P.R. 02.02.1950 n. 162.

Le spese relative all'acquisto dell'abbigliamento e relativi accessori utilizzati per le attività di volontariato sono a carico dell'Associazione Sezionale.

Categorie di soci - (Art. 5 dello Statuto Organico)

I soci dell'Associazione sono:

- a) d'onore
- b) benemeriti
- c) effettivi
- d) collettivi
- e) familiari
- f) simpatizzanti

Sono soci d'onore gli ufficiali generali già Comandanti generali dell'Arma ed il Vice Comandante Generale dell'Arma in carica.

Passano, inoltre essere nominati soci d'onore, per determinazione del Comitato Centrale, gli appartenenti all'Arma, sia in congedo che in servizio, decorati dell'ordine militare d'Italia, di medaglia d'Oro al Valor Militare, Civile, dell'Arma dei Carabinieri, dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, della Croce d'onore od i loro legittimi rappresentanti qualora i titolari siano deceduti, i grandi mutilati od i grandi invalidi dell'Arma per ferite o infermità contratte in guerra od in servizio d'Istituto, i già Vice Comandanti generali dell'Arma, nonché personalità militari e civili che abbiano titolo di particolare benemerita verso

l'Associazione.

Con analogo provvedimento e anche su proposta dei dirigenti periferici, possono essere nominati soci **benemeriti** persone, enti o soci di altre categorie, che abbiano procurato all'Associazione considerevoli benefici o vantaggi.

Possono essere soci **effettivi** coloro che abbiano prestato o prestino servizio militare nell'Arma.

Possono essere soci **collettivi** i comandi dell'Arma che costituiscono comandi di corpo o reparto autonomo, nonché le sale convegno unificate dei vari reparti dell'Arma.

Possono essere soci **familiari** gli appartenenti al "nucleo familiare" di coloro che abbiano prestato o prestino servizio militare nell'Arma.

Possono essere soci **simpatizzanti** coloro che condividono i valori, lo spirito e le finalità statutarie dell'ANC.

L'ammissione di soci simpatizzanti è approvata dal Consiglio Direttivo.

Posizione dei soci - (Art. 6 dello Statuto Organico)

L'iscrizione dei soci viene fatta presso le Sezioni; peraltro, qualora particolari situazioni lo consigliano, il Presidente Nazionale può autorizzare l'iscrizione direttamente presso la Sede centrale dell'Associazione.

Alla stessa Sede centrale sono, poi iscritti tutti i soci effettivi in attività di servizio.

Non possono far parte dell'Associazione e, se soci, ne vengono radiati coloro che:

- a) siano stati rimossi dai ruoli dell'Arma;
- b) abbiano riportato condanne definitive per delitto doloso;

I militari sospesi dal grado nonché tutti i soci che siano stati rinviati a giudizio per delitto doloso o sottoposti a misure restrittive della libertà personale sono moralmente impegnati ad autosospendersi dalla qualità di socio, in caso contrario si provvede d'ufficio.

Doveri dei soci - (Art. 7 dello Statuto Organico)

Tutti i soci hanno il dovere di cooperare al potenziamento morale e materiale dell'Associazione.

Diritti dei soci - (Art. 8 dello Statuto Organico)

Solo i soci effettivi non in attività di servizio nelle Forze Armate e nelle Forze di Polizia ad ordinamento nazionale hanno diritto al voto e possono ricoprire cariche in seno all'Associazione.

Tutti i soci possono partecipare alle assemblee sezionali, salvo quanto disposto dall'art. 23 dello Statuto Organico.

Provvedimenti disciplinari - (Art. 9 dello Statuto Organico)

I provvedimenti disciplinari hanno carattere prevalentemente morale. Taluni tuttavia possono anche incidere sul diritto a conservare cariche sociali in seno all'ANC e la qualifica di socio.

A carico dei soci, in questa loro veste, con parole o atti si rendano responsabili di:

a) inosservanza di quanto disciplinato dal presente Statuto nonché delle disposizioni legittimamente impartite dagli organi statutari ANC;

b) manifestazioni o atteggiamenti contrari ai principi dell'Arma o dell'ANC;

possono essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari:

a) richiamo per infrazioni di lieve entità. Può essere verbale o scritto;

b) sospensione da tre a sei mesi per infrazioni gravi;

c) espulsione per:

- mancanze di particolare gravità;

- comportamenti che hanno dato luogo a ripetute irrogazioni delle precedenti sanzioni con riflessi sull'andamento delle attività sociali o risonanza in pubblico e negative ripercussioni sull'immagine dell'Arma o dell'ANC;

- manifestazioni o atteggiamenti di cui al secondo comma lettera b);

La rimozione da cariche sociali è disciplinata dall'art. 33 dello Statuto Organico.

Procedure disciplinari - (Art. 10 dello Statuto Organico)

I provvedimenti disciplinari previsti dall'art. 9 vengono adottati:

a) il richiamo, dal Presidente di Sezione, dall'Ispettore regionale e dal Presidente nazionale;

b) la sospensione e l'espulsione, dall'Ispettore regionale, direttamente o su proposta del Coordinatore Provinciale o del Presidente di Sezione, nei confronti dei soci dell'area di rispettiva competenza nonché dal Presidente nazionale per gli iscritti alla sede centrale o in sede di ricorso;

c) la rimozione, dal Presidente Nazionale, d'ufficio in caso di diretta cognizione dei motivi che la prevedono o su proposta dei responsabili delle articolazioni periferiche (Sezioni, Coordinatore provinciale o Ispettori,



sempre tramite gli Ispettor).

Al fini dell'adozione dei provvedimenti di cui alle precedenti lettere b) e c) deve essere acquisito il parere della Commissione di disciplina di cui all'art. 27 dello Statuto Organico se la competenza è dell'Ispettore regionale e del Comitato centrale se è competente il Presidente nazionale.

Il parere è obbligatorio ma non vincolante.

Al soci sottoposti a procedimento disciplinare è garantito il diritto di difesa, secondo quanto previsto dal Regolamento.

Per i soci iscritti alla sede centrale dell'Associazione, i provvedimenti disciplinari vengono adottati dal Presidente nazionale, sentito il Comitato centrale.

Il socio colpito da provvedimento, entro il termine di 30 giorni dell'avvenuta notizia, può presentare ricorso:

- a) all'ispettore regionale per i provvedimenti adottati dal Presidente di Sezione;
- b) al Presidente nazionale per quelli adottati dall'Ispettore;

L'Ispettore Regionale ed il Presidente Nazionale, sentiti rispettivamente la Commissione di disciplina ed il Comitato centrale, decidono insindacabilmente.

I ricorsi dei soci iscritti alla Sede centrale dell'Associazione vengono decisi dallo stesso Presidente Nazionale, su conforme parere del Comitato centrale.

I ricorsi e reclami collettivi e quelli redatti in forma irrispettosa ed astiosamente polemica non saranno presi in considerazione costituendo per sé palese mancanza disciplinare.

Il giudizio relativo a tale irricevibilità spetta, insindacabilmente al Comitato centrale o al Consiglio nazionale, rispettivamente nei casi in cui i reclami siano prodotti da iscritti alle Sezioni oppure alla Sede centrale.

Le procedure di irrogazione sono previste dal Regolamento di attuazione.

Perdita della qualità di socio - (Art. 11 dello statuto Organico)

I soci possono cessare di far parte dell'Associazione per volontaria rinuncia.

Il socio moroso, rinunciatario, sospeso, radiato o espulso perde il diritto all'uso del distintivo sociale e della tessera, che deve essere ritirata, nonché la possibilità di fruire di ogni beneficio morale, assistenziale ed economico connesso all'appartenenza all'Associazione.

È considerato moroso il socio che, invitato a rinnovare la tessera per l'anno in corso ed a pagare la quota associativa, non vi provveda entro un termine di tre mesi.

Art. 7) Sezioni - (Art. 20, comma 1, dello Statuto Organico)

Le Sezioni sono costituite in quelle sedi dove sia stato raccolto fra i possibili soci effettivi un numero di adesioni non inferiore a quindici. La loro costituzione deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente nazionale, il quale, alla prima riunione, ne informa il Comitato centrale.

Art. 8) Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Vice Presidente;
- e) Il Segretario;
- f) Il Collegio dei Revisori dei Conti (organo facoltativo);

Tutte le cariche hanno durata quinquennale;

Art. 9) Assemblea dei soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

- a) L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale (oppure entro sei mesi quando particolari esigenze lo richiedono) per l'approvazione del Bilancio Consuntivo (ovvero sul rendiconto economico e finanziario) predisposto dall'Organo Amministrativo, e comunque ogni volta che almeno due membri del Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un decimo degli Associati, purché in regola con i versamenti delle quote associative (a norma dell'art. 20 del Cod. Civ.);
- b) La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno otto giorni prima della data stabilita mediante invio di lettera cartacea, posta elettronica (e mail), posta elettronica certificata (PEC), servizi di messaggistica istantanea quali sms, Whatsapp, Messenger, Telegram, pubblicazione sulla home page del sito dell'Associazione ovvero mediante semplice affissione dell'avviso nella sede sociale. L'avviso di convocazione



deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. Può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia;

c) Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria e straordinaria) con diritto di voto, tutti i soci purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto;

d) In prima convocazione l'Assemblea ordinaria e straordinaria sono regolarmente costituite con la presenza della metà più uno dei Soci, presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti in proprio o per delega. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno della prima;

e) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vicepresidente, in mancanza i convenuti eleggono il presidente dell'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea nomina il segretario che ne redigerà il verbale e, all'occorrenza in caso di elezioni, due scrutatori;

f) Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti;

g) Ciascun Socio può essere portatore di un massimo di una delega scritte di altri soci aventi diritto al voto. Spetta al presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in generale della regolarità di partecipazione all'Assemblea.

h) L'Assemblea, nel caso di voto palese, vota con il sistema dell'alzata di mano.

i) Il Presidente può stabilire che la votazione sia effettuata a scrutinio segreto;

j) L'Assemblea vota a scrutinio segreto per la nomina del Consiglio di Sezione e per questioni riguardanti casi di esclusione ed espulsione di soci.

k) Delle riunioni assembleari il segretario dell'assemblea redige processo verbale firmato dal presidente e dal segretario stesso;

L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

l) l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;

m) l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;

n) elezione dei componenti il Consiglio Direttivo;

p) ratifica dei provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;

- q) fissare l'ammontare della quota annuale di Associazione o altri contributi a carico degli aderenti.



L'Assemblea straordinaria viene convocata per:

- A) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione;
- B) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Per modificare lo Statuto di Sezione l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti in proprio o per delega. Per le delibere di cui sopra, in seconda convocazione, l'Assemblea deve essere autonomamente convocata non prima dei decorsi due giorni dalla prima convocazione; la stessa è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

Art. 10) Il Consiglio Direttivo

Costituzione ed elezione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'Organo Amministrativo (esecutivo e gestionale) dell'Associazione:

- a) Dura in carica cinque anni e comunque fino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo da parte dell'Assemblea Ordinaria dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di cinque a un massimo di nove membri compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea dei soci; all'Assemblea elettorale possono partecipare tutti i soci effettivi non in servizio iscritti alla Sezione e alla Sottosezione in regola con il pagamento della quota annuale di associazione. Il socio impossibilitato a partecipare può farsi rappresentare da altro socio effettivo mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega per singolo socio.

L'assemblea elettorale è valida, in prima convocazione, se è presente almeno la metà dei soci della Sezione, compresi quelli delle Sottosezioni; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati.

Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno due ore.

- c) Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, un Vicepresidente, un Segretario;
- d) In caso di dimissioni, che vanno presentate per iscritto, o di cessazione della carica per altra causa di uno dei membri del Consiglio Direttivo, subentrano i primi non eletti, che rimangono in carica solo per il restante periodo;
- e) I membri del Consiglio sono rieleggibili e non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, ma potranno ricevere un rimborso per le spese, debitamente documentate, sostenute per l'espletamento dell'incarico.
- f) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o il Vicepresidente; il Consiglio è convocato, senza formalità di sorta, almeno otto giorni prima della data stabilita ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
- g) Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo delibera con la maggioranza assoluta dei presenti.

Le candidature vanno presentate al Presidente almeno cinque giorni prima dell'Assemblea elettorale. Ogni socio effettivo può proporre la propria candidatura, dichiarando di accettare l'eventuale elezione.

Il Presidente espone all'albo le candidature pervenute e predispose la scheda elettorale contenente i nomi elencati in ordine alfabetico e preceduti dal grado.

L'elettore può votare per la metà più uno dei componenti dell'organo da eleggere. Si intendono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti; in caso di parità viene proclamato eletto il più elevato in grado o più anziano nel grado.

Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo

- a) revisiona i bilanci preventivi e consuntivo della Sezione;
- b) dà pareri su tutte le questioni sulle quali il Presidente ritenga di sentirlo
- c) è convocato dal suo Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno e, comunque, possibilmente almeno una volta ogni trimestre.

Il Consiglio, inoltre, deve essere convocato dal Presidente quando ne facciano richiesta almeno la metà dei consiglieri.

Alle sedute del Consiglio partecipa, con funzioni di Segretario, senza diritto al voto, il Segretario della Sezione.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno la metà dei consiglieri.

Art. 11) Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo:

- a) cura lo sviluppo della Sezione secondo le direttive generali dell'Associazione;
- b) promuove nelle forme migliori l'assistenza morale, culturale, ricreativa ed economica dei soci
- c) attua le direttive degli Ispettori e facilita questi nell'assolvimento delle loro attribuzioni;
- d) può avvalersi di apposito Comitato sezionale nominato dal Consiglio e da lui presieduto, per un più efficace sviluppo dell'attività organizzativa, assistenziale, ricreativa e culturale;
- e) per il perseguimento di finalità assistenziali, sociali e culturali il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, può autorizzare la costituzione di un gruppo composto da socie effettive, familiari o simpatizzanti, delegandone il coordinamento a chi tra le componenti riunisca i necessari requisiti.

Tale gruppo assume la denominazione di "Gruppo delle Benemerite". In occasione di manifestazioni ufficiali le "benemerite" indossano l'uniforme sociale prevista dal Regolamento di attuazione.

E' in facoltà del Presidente di sentire il parere del Consiglio Direttivo su tutte le questioni sulle quali ritenga interpellarlo.

Il parere del Consiglio è invece obbligatorio e vincolante per tutte le iniziative che importino aggravii al bilancio della Sezione o ne implichino impegni morali.

Rappresentanza: Il Presidente, ed in assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea.

Art. 12) Vice Presidente del Consiglio Direttivo

Le Sezioni possono eleggere un Vice Presidente, il quale coadiuva il Presidente, lo sostituisce in caso di assenza ed assolve gli incarichi che di volta in volta gli vengono da lui affidati.

Per le Sezioni che non hanno il Vice Presidente, il Consigliere più elevato in grado od anziano nel grado, sostituisce in caso di assenza, il Presidente.



Il Presidente ed il Vice Presidente della Sezione sono eletti dal Consiglio Direttivo nel proprio seno.

Art. 13) Segretario - (Art. 25 dello Statuto Organico)

Il Segretario della Sezione, che è nominato dal Presidente tra i soci effettivi della Sezione:

- a) coadiuva il Presidente nell'opera di organizzazione e sviluppo della Sezione;
- b) provvede alle varie incombenze amministrative;
- c) prepara i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre alla revisione del Consiglio Direttivo.

Art. 14) Il Collegio dei Revisori dei Conti;

Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo facoltativo ed ha funzioni di controllo amministrativo.

Se nominato è composto da due membri ed è eletto dall'Assemblea dei Soci anche tra non associati.

Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

Esso controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle assemblee, senza diritto di voto, e predisporre la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 15) Durata delle cariche sociali - (Art. 29 dello Statuto Organico)

Le cariche sociali hanno una durata di cinque anni e possono essere confermate secondo le previste procedure.

La cessazione della carica ha luogo per ultimato periodo, per dimissioni o per rimozione.

Qualora nel Consiglio nazionale o nei Consigli Direttivi venga a mancare un membro, subentra, fino allo scadere del quinquennio, il socio che nelle elezioni riportò il maggior numero di voti dopo gli eletti. Nella impossibilità di attuare tale sistema, è concessa facoltà al Presidente nazionale di provvedere con incarichi particolari per il residuo periodo di carica.

Art. 16) Retribuzione delle cariche sociali - (Art. 30 dello Statuto Organico)

Le cariche sociali non sono retribuite.

Art. 17) Rimozione delle cariche sociali - (Art. 31 dello Statuto Organico)

L'ispettore regionale che si renda responsabile di gravi fatti riconducibili alle ipotesi di cui all'art. 9, comma 2° o che persista nel trascurare di assolvere le sue attribuzioni può essere rimosso dal Presidente nazionale, sentito il parere dei componenti il Consiglio nazionale.

Il Presidente nazionale, d'iniziativa o su proposta dell'ispettore regionale, ha facoltà di:

a) rimuovere un Coordinatore provinciale o Presidente di Sezione, anche in via cautelare e sentito il Comitato centrale, per gravi fatti riconducibili alle ipotesi di cui all'art. 9, comma 2°, per irregolarità di carattere amministrativo o per inattività;

b) sciogliere un Consiglio sezionale per insanabili contrasti interni, per irregolarità di carattere amministrativo o per inattività;

In caso di scioglimento del Consiglio Direttivo, il Presidente nazionale, su proposta dell'ispettore regionale, nominerà un Commissario straordinario, il quale provvederà alla ordinaria amministrazione e disporrà per le nuove elezioni, entro tre mesi dalla data dello scioglimento.

Qualora la gravità dei fatti lo esiga, il Presidente nazionale, previo parere del Comitato centrale, può, in attesa del parere del Consiglio nazionale, sospendere senz'altro dalle funzioni un ispettore regionale, nominando per sostituirlo un ispettore ad interim.

In caso di rimozione o di dimissioni del Presidente di Sezione, il Consiglio Direttivo, chiamando nel suo seno altro membro secondo il disposto dell'art. 29, provvede alla elezione del nuovo Presidente.

Analogamente si procederà in caso di dimissioni del Presidente nazionale e dei due Vice Presidenti nazionali, tenuto presente quanto stabilito dal precedente art. 12.

Art. 18) Finanze e bilanci - (Art. 34 comma 1, 4, 5 e 6 dello Statuto Organico)

L'Amministrazione centrale dell'Associazione e quelle delle Sezioni sono autonome.

L'anno finanziario coincide con l'anno solare,

Le Sezioni devono inviare i propri bilanci alla Sede centrale dell'Associazione, per la definitiva approvazione, non oltre il mese di marzo di ogni anno.

Ogni sezione deve convocarsi in assemblea ordinaria almeno una volta l'anno, non oltre il mese di marzo, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente e preventivo dell'anno in corso, nonché per l'esame di tutte le questioni interessanti la vita e lo sviluppo della Sezione.

Per la validità dell'assemblea e per le eventuali deleghe valgono le prescrizioni di cui all'art. 23, commi 2 e 3.

dello Statuto Organico.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione degli Associati insieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione almeno 8 (otto) giorni prima della convocazione stessa attraverso il deposito presso la sede sociale o in alternativa attraverso la pubblicazione sul sito internet, con invio mezzo posta elettronica (e mail), servizio postale o applicazioni informatiche di messaggistica istantanea quali whatsapp, messenger, telegram ed applicazioni similari.

Art. 19) Entrate delle Sezioni - (Art. 37 dello Statuto Organico)

Le entrate delle Sezioni sono costituite:

- a) dalle quote annuali dei soci dedotta la percentuale prevista dalla lettera a) dell'articolo 35 dello Statuto Organico;
- b) dai contributi suppletivi dei soci, eventualmente determinati dall'assemblea degli stessi, anno per anno, in aggiunta alle quote annuali;
- c) dagli eventuali contributi volontari dei soci;
- d) dai proventi in attività varie, preventivamente autorizzate dal Presidente nazionale;
- e) dalla rendita del fondo sezionale;
- f) da lasciti, donazioni o contributi da terzi anche non soci;

Art. 20) Patrimonio sociale

Il patrimonio è costituito:

- a) Da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- b) Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) Da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti;
- d) Da ogni altra entrata che concorre ad incrementare l'attivo sociale.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 21) Libri Sociali



L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a. Libro degli Associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b. Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee dei Soci, in cui devono essere trascritti i verbali delle Assemblee, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c. Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, in cui devono essere trascritti i verbali delle Assemblee del Consiglio, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

Tutti gli Associati, in regola con il versamento della quota sociale, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuto presso la sede dell'Associazione entro 10 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Art. 22) Partecipazione

Ogni Socio ordinario deve svolgere la propria attività personalmente, spontaneamente mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuitamente, senza fini di lucro; ha diritto ad essere rimborsato delle spese, debitamente documentate, sostenute per l'attività prestata.

Gli aderenti cessano di partecipare all'Associazione:

- a) per dimissioni volontarie, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno di esercizio;
- b) per mancato rinnovo della tessera associativa;
- c) per decesso;
- d) per decadenza e cioè perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- e) per morosità protrattasi per oltre tre mesi dalla scadenza del versamento della quota associativa;
- f) per delibera di esclusione dell'Assemblea dei soci per accertati motivi di incompatibilità o conflitto di interessi nei confronti dell'Associazione; per definizione i soci onorari non possono essere esclusi dall'Associazione;
- g) per espulsione (vedi "Provvedimenti disciplinari" di cui al precedente Art. 6);

Art. 23) Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più



liquidatori.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio (a norma degli art. 30 e 31 del Cod.Civ.), occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (Art. 21 Cod. Civ.).

E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta per legge.

Art.24) Disposizioni Generali

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

